

AREA 04 - SETTORE 01

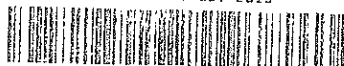
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0760837 07/11/2013 10,56

Mitt : Avvocatura Regionale

Ass. 5206 Direzione Generale per le poli...

Classifica : 4. Fascicolo : 7 del 2013



15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

2362

N. Pratica: CC-7022-7029-7030-2081/09, 6024/08 2507
Sarno Guiseppe+6, Oliva Errico+7, Oliva
Oggetto: Annunziata+7, (Pascariello Assunta) Milito Rosa.
Trasmissione Sentenze nn. 3469-3481-3484-3492-3470/2013
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALEPNO	
DATA DI ARRIVO	26 NOV. 2013
PRESA IN CARICO	27 NOV. 2013
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Secc. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
☐	Pos. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	RG / PR / PS
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

S. 3492/13



RE. 35/09
505/13
4753/13
Candice
Napoli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 35/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Pascariello Assunta (nata a Roccapiemonte il 22 maggio 1932 - c.f. PSC SNT 32E62 H431 B), rapp.^{ta} e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.^{to} Emiddio De Simone presso lo studio dell'avv.^{to} Antonietta Russo elett.^{te} domiciliati in Napoli al C.^{so} Novara n. 20

- RICORRENTE -

E

Consorzio Di Bonifica Integrale - Comprensorio del Sarno- (c.f. 80009450653), in persona del suo legale rapp.^{te} Commissario Straordinario rag. Gino Marotta, rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di incarico n. 177 del 5 giugno 2009 dall'avv.^{to} Angela Ferrara, elett.^{te} domiciliati presso lo studio dell'avv.^{to} Di Vicino Anna Ida in Napoli alla via Parmenide n. 23

- RESISTENTE -

NONCHE'

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del

proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 1 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096) e delibera n. 296 del 25 febbraio 2010 di autorizzazione a resistere al giudizio, dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 3 e 7 aprile 2009 rispettivamente alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 18 gennaio 2010 alla Regione, Assunta Pascariello ha citato in giudizio i menzionati enti per sentirli condannare, a titolo risarcitorio, in solido tra di loro o in relazione al loro grado di responsabilità, al pagamento della somma complessiva di € 11.500,00, o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, per i danni subiti dal fondo dalla medesima condotto in affitto a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta nelle notti a cavallo tra il 28 e 29 settembre 2007 e tra il 6 ed il 7 ottobre del medesimo anno.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in subordine di essere manlevata dalla Regione da ogni condanna che dovesse essere emessa nei suoi confronti.

Nel merito, poi, il Consorzio ha censurato la domanda in ragione della sua genericità, ritenendola infondata perché sfornita di prova sia in relazione all'an che al *quantum debeatur*, evidenziando comunque la responsabilità esclusiva della ricorrente ed in ogni caso il suo concorso colpa nel non aver impedito l'evento dannoso, eccependo infine il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche avvenute.

Sulla base di tali argomenti la difesa del consorzio ha concluso, in via graduata, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per il difetto di legittimazione passiva, nonché per il rigetto anche parziale della domanda, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione per essere dalla medesima manlevata da ogni responsabilità.

Costituitasi, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda perché

proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 2 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

genericamente formulata senza il corredo dei necessari elementi probatori.

Così radicatosi il contraddittorio, espletata la prova per testi articolata dall'attrice e disposta c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni nel senso sopra indicato; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova recapitolare la vicenda in esame.

L'attrice premette (e documenta, giusta contratto prodotto) di condurre in affitto un appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio (Sa) alla frazione Fimiani - Località Schiavone, identificato in catasto al foglio 9, particella 224, s.a.i. cl. 3^a, di Ha 01.29.67, per complessivi mq. 6.669,00, destinato alla coltivazione di alberi da frutta ed ortaggi vari, in virtù di contratto di affitto rinnovato in data 25 novembre 2006 e registrato il 7 dicembre 2006 al n. 6984.

Assume, quindi, che tra il 28 ed il 29 settembre 2007 detto appezzamento di terreno venne interessato dall'esondazione del torrente Solofrana causata dall'inidoneità ed insufficienza del suo argine oltre che dall'intasamento dell'alveo, ingombro di oggetti e materiali di diverso tipo.

Prosegue la ricorrente, rappresentando che a breve distanza di tempo, ed in particolare tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, detta esondazione si verificò di nuovo a causa della rottura degli argini del citato torrente, provocando nuovamente la distruzione di tutte le colture in atto, nonché l'inquinamento del fondo per l'alto grado di nocività dei liquami che, fuoriusciti dal torrente, invasero il terreno.

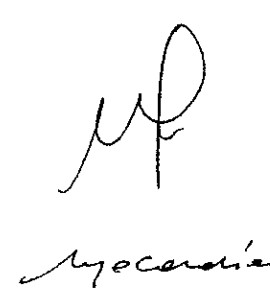
Deduce l'attrice che detti eventi sono dipesi dalla mancata pulizia dell'alveo, nonché dall'omessa vigilanza del punto di intersecazione del torrente con l'appezzamento di terreno su cui l'accumulo dei materiali aveva creato un sorta di diga, sversando i liquami sul fondo attoreo, oltre che dalla rottura degli argini di detto torrente, considerando quindi responsabili in solido sia la Regione che il Consorzio, entrambi convenuti in giudizio.

Continua la difesa della ricorrente, assumendo che i danni subiti hanno riguardato il costo dello smaltimento e della rimozione dei fanghi
proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 3 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania



e dei rifiuti, il rifacimento delle stradine interpoderali e dei canali di scolo, le opere di risistemazione del terreno, del muretto a secco, nonché del capanno degli attrezzi e del pollaio.

Ulteriori danni sono stati individuati nella contaminazione delle colture orticole in atto, con distruzione totale del prodotto recentemente piantato e perdita del 50% della produzione praticata a rotazione ed avvicendamento, il tutto come da relazione tecnica di parte, che ha stimato i danni in complessivi € 11.500,00, e giusta documentazione di spesa allegata.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Va subito evidenziato che non ha pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla difesa dei convenuti.

È, infatti, sufficiente rinviare al resoconto che precede, interamente desunto dalla rappresentazione offerta dalla difesa della ricorrente, per negare la sussistenza di una assoluta incertezza in ordine all'esposizione delle ragioni della domanda, in realtà sufficientemente allegate in merito all'individuazione dei fatti generatori di responsabilità e delle conseguenze dannose asseritamente subite.

Resta, ovviamente, impregiudicata la valutazione, attinente tuttavia al merito della controversia e conseguente alle risultanze raccolte nel corso del giudizio, circa la prova offerta e, dunque, sulla fondatezza della pretesa.

4. Va ancora preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione avvenuta nel corso della notte tra il 28 ed il 29 settembre 2007 con contestuale inondazione del fondo attoreo ed il suo successivo allagamento, accaduto tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, costituiscono circostanze di fatto non seriamente contestate dalle difese dei convenuti, assai più orientate ad escludere la loro responsabilità o negare la prova dei lamentati danni, più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, si assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale.

Non solo. Di un "ultimo evento alluvionale del 28.09.2007" e della "cronica precarietà delle principale rete scolante costituita (n.d.r., tra l'altro) dalla Solofrana" discorre senza remore lo stesso Commissario Straordinario del proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 4 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

consorzio nella nota del 3 ottobre 2007 allegata dalla difesa del medesimo consorzio.

Ad ogni modo, le indiscutibili tracce dei predetti eventi emergono, in primo luogo, dalle evidenze fotografiche prodotte in atti ed allegate alla perizia di parte del dr. Giovanni Di Mauro (cfr. doc. 26, 27, 28, 29, 30, 31), raccolte qualche giorno dopo i fatti lamentati (cfr. gli ultimi quattro rilevi che riportato anche la data del 9 ottobre 2007), le quali danno conto dello sversamento sul fondo attore di materiali e rifiuti a ridosso dell'argine (in cemento) del citato torrente, dei danneggiamenti alla struttura (in cemento) destinata a pollaio, nonché della colata di fanghi e detriti sul fondo attoreo che ha invaso anche le colture ortive ivi praticate.

Che tutto ciò sia dipeso dall'invasione delle acque del torrente Solofrana risulta francamente non seriamente dubitabile.

Del resto, anche i due testi, esaminati nel corso dell'udienza dell'11 novembre 2010, hanno dato conto dei predetti allagamenti e delle relative conseguenze.

Il primo di essi (sig. Claudio Iuliano) ha, infatti, riferito che *"tra il 28 e 29 settembre 2007 si verificò l'esondazione del torrente Solofrana che allagò il fondo allegato dalla ricorrente"*, precisando di non aver assistito all'esondazione, ma di aver verificato che *"vi erano sul fondo delle chiazze d'acqua"*, provvedendo ad *"eseguire il lavori di pulizia del fondo dai residui che erano rimasti ...con l'ausilio di un escavatore, di due operai, per una durata di giorni (2) due, per un corrispettivo di € 1.250,00 oltre Iva come da fattura"*.

Il secondo teste, Sig. Ciro Trotta (coniuge della ricorrente) ha ribadito che *"il 29 settembre 2007 si verificò una esondazione del torrente Solofrana"*, che invase il terreno coltivato (a finocchi, pomodori in serra, fave ed ortaggi vari) dalla moglie, precisando che l'intero raccolto andò distrutto e che per la sistemazione del terreno *"ci sono voluti due giorni"*.

In relazione a tale ultima testimonianza si rileva tardiva, perché formulata solo nella comparsa conclusionale (e non dopo l'espletamento della prova, cfr. Cass. 6555/05; Cass. 14587/04), l'eccezione di inammissibilità della stessa per (l'implicitamente) dedotta incapacità del



teste in quanto avente interesse alla causa (quale coniuge della ricorrente, senza aver chiarito il regime patrimoniale dei beni).

Sotto altro profilo, invece, la predicata inattendibilità del testimone è argomento che non poggia su nessun convincente elemento, se non quello del rapporto di coniugio.

Per altro verso, la tesi della difesa del consorzio non persuade nemmeno in ordine all'asserita contraddittorietà dei testi sulle cause dell'allagamento (per esondazione o rottura dell'argine), posto che l'individuazione di tali motivi è questione tecnica/valutativa non demandabile ai testi, peraltro nemmeno rilevante ai fini *de quibus*, restando, invece, per quel che conta, univoca la versione offerta dai testi circa l'inondazione del fondo attoreo, del resto – come sopra esposto – già *aliunde*, obiettivamente, dimostrata.

5. Sotto altro versante, va negato ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.

Si tratta, perverso, di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito nel presente giudizio dal citato contenuto della nota del 3 ottobre 2007 redatta dal Commissario e dalla emblematica ripetizione degli eventi di cui si controverte a distanza di pochi giorni, senza tacere delle innumerevoli pronunce dell'adito Tribunale (cfr., *ex multis*, sentenza n. 172/11), anche note alle parti, che hanno riguardato inondazioni del predetto torrente non solo nei mesi di settembre ed ottobre 2007, ma anche in altri anni.

La riconducibilità degli accadimenti in esame, dunque, non può in alcun modo essere ricondotta al fortuito, risultando, invece, per la loro cronica ripetitività conseguenza di una omessa manutenzione dell'alveo e degli argini del citato corso d'acqua, come pure risulta dimostrato dalla massa di rifiuti che esso ha riversato sul fondo attoreo.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato che sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno.

Risulta da sempre controverso tra i due suddetti enti pubblici a quale di essi spetti la manutenzione di vari corsi d'acqua (quali il *Solofrana* ed il *Cavaiola*, l'alveo *Comune Nocerino*, il torrente *Casarzano* ed il canale di *Angri*) ricadenti nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, e la questione ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP.

Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che il Consorzio convenuto è un ente di bonifica (costituito ai sensi dell'art. 18 del r.d. 13.2.1933 n. 215 ed a cui spetta la manutenzione e gestione delle opere di bonifica) e non un consorzio per le opere idrauliche (costituito ai sensi degli artt. 18 e segg. del r.d. n. 523/1904 e con competenze relative all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche disciplinate da tale testo normativo, che notoriamente si riferisce ai corsi d'acqua naturali e non ai canali di bonifica).

Non può esserci confusione tra due generi di enti del tutto distinti e con competenze diverse, quali i consorzi di bonifica ed i consorzi per le opere idrauliche (sulla relativa distinzione, cfr. Cass., ss. uu., 12.6.92 n. 7232, da ultimo ribadito da Cass. Sez. Un. 9591/12).

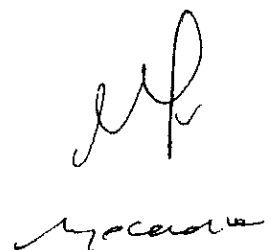
Ebbene, negli atti del presente giudizio il corso d'acqua è in termini non contestati qualificato come torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle.

Del resto, in studi idrogeologici del complesso dei torrenti della zona esaminati da questo Tribunale in altri giudizi è stato chiarito che esso è stato solo oggetto di interventi di sistemazione idraulica, con parziali modifiche dei percorsi, in epoca borbonica, il che spiega la presenza di argini artificiali in muratura di tufo e cemento (come pure emerge dai rilievi fotografici prodotti), ma non modifica la natura del corso d'acqua.

Le note rappresentazioni corografiche del corso del *Solofrana* ne mostrano, poi, l'andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, laddove le opere artificiali di bonifica si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni.

proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 7 di 12



Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

In definitiva, tutti gli elementi di giudizio a disposizione nel presente procedimento indicano trattarsi di un corso d'acqua naturale ed in tale situazione sarebbe stato onere del ricorrente o della Regione Campania dimostrare (ad es., producendo copia del piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica, nel quale vi è l'elencazione dei canali e dei corsi d'acqua inseriti nella piattaforma di bonifica e di cui il Consorzio cura la manutenzione) che il torrente in parola fosse integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio.

È noto, infatti, che il consorzio di bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Tale prova, però, è del tutto mancata, sicché non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre gli eventi oggetto di giudizio alla responsabilità del Consorzio di bonifica resistente, il quale, come questo Tribunale ha già deciso in altri analoghi giudizi, con plurime pronunce richiamate dal convenuto consorzio, non può che essere assolto dalla domanda proposta nei suoi confronti.

7. Riconosciuto, quindi, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al
proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 8 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, allora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Né per escludere la responsabilità del consorzio vale il riferimento operato dalla difesa della Regione alla legge regionale 4/2003, confermando semmai i suoi contenuti l'esatto contrario.

L'art. 2 della menzionata legge, infatti, subordina la natura di opere pubbliche di bonifica a quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, mentre ribadisce che gli interventi di cui alla citata legge sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

Consegue a quanto precede che una responsabilità di tale ente predica(va) la prova, del tutto omessa nel presente giudizio, circa la realizzazione dell'opera di bonifica, peraltro nel tratto interessato dagli eventi in questione, nonché il suo inserimento nel predetto piano e l'affidamento in concessione al consorzio.

Ininfluyente è, infine, il generico richiamo che la difesa della regione opera alla non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto

idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato neppure l'ordinaria manutenzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica.

Allo stesso modo, del tutto generico, non comprovato e, comunque, di natura non esimente dalle suddette responsabilità, risulta il riferimento a non chiariti interventi del commissario delegato nominato dal Governo per l'emergenza socio ambientale del bacino idrografico del Torrente Sarno.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni derivanti per l'omissione dei necessari interventi di manutenzione sul corso del torrente *Solofrana*.

8. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che la ricorrente ha aderito alle conclusioni cui è giunto il c.t.u., geom. Giovanni Buccheri, che, anche in base alle evidenze emergenti dai rilievi fotografici allegati alla citata c.t.p., ha riscontrato l'effettività plausibilità di danni alle colture ortive all'epoca (come ora) in atto, costituite da finocchi, insalate, carciofo, aglio, cipolla e prezzemolo su di una superficie coltivabile, in rotazione, di ha 00.40.00, stimando una perdita di raccolto pari al 50% di detta estensione in relazione a ciascun evento alluvionale e determinando in € 3.000,00 (300 q.li/ha di resa unitaria x 50 €/ql di prezzo unitario ordinario praticato nel territorio) il danno subito dalla ricorrente per ognuno degli eventi lamentati.

Ha, poi, stabilito in € 1.910,15 il danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo.

Tali indicazioni, sulle quali non emergono contestazioni, recepite - come avvertito - dalla medesima difesa attorea, vanno condivise per la correttezza del metodo praticato e dell'analisi svolta.

Va solo ridotto alla somma di € 1.500,00, che è quella documentata dalla fattura prodotta in atti (cui il citato teste si è riferito), il rimborso delle spese sostenute dall'attrice.

proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 10 di 12

Pascariello Assunta
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dall'attrice in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete ad Assunta Pascariello la complessiva somma di € 7.500,00 su cui calcolare dal 9 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'attrice e la Regione e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo della Regione anche le già liquidate spese di c.t.u. Peraltro, il documentato pagamento di esse, pari ad € 1.799,17 (giusta fattura quietanzata n. 11 del 6.12.11 in atti) ad opera della Pascariello, giustifica la condanna della Regione al relativo rimborso.

9. La situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, giustifica, invece, la compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Pascariello Assunta nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 3 e 7 aprile 2009, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 18 gennaio 2010 alla Regione, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Pascariello Assunta dell'importo di € 7.500,00, oltre IVA e rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.099,17 per spese

proc. n. 35/09 r.g.

Pagina 11 di 12

Pascariello Assunta
c/o

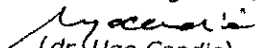
Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

vive (di cui € 1.799,17 per quelle di c.t.u.) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

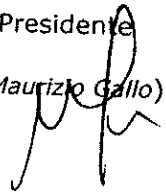
- rigetta la domanda nei confronti del consorzio, compensando tra le parti le relative spese di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 1° luglio 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)

